



**CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA-LANGHE-ROERO**

Via A. Diaz, 8 - 12051 Alba (CN)

Tel. 0173 361017 - PEC: sesaler@pec.it

**CAPITOLATO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLE SEDI E DEI PRESIDI DEL CONSORZIO**

**CIG:
9864888B19**

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia delle sedi e dei presidi del Consorzio indicati nell'Allegato A. Nel caso tali sedi fossero oggetto di variazioni durante il periodo di vigenza contrattuale le stesse verranno tempestivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria.
2. Il servizio dovrà svolgersi secondo le norme contenute negli articoli che seguono, nell'Allegato B, che indica le operazioni da compiere e la relativa periodicità, tenendo conto inoltre delle vigenti disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza, nonché degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia (compresi anche i soci di Cooperative).

ART. 2 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE E COMPENSI

1. Il Consorzio potrà richiedere prestazioni straordinarie in presenza delle seguenti condizioni:
 - * necessità di effettuare interventi di pulizia al di fuori della normale programmazione per situazioni contingenti, ovvero relativi a spazi di pertinenza o accessori a quelli cui si riferisce il servizio;
 - * esecuzione di lavori straordinari di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ovvero rinnovo o trasloco di arredi;
 - * impossibilità di inserimento degli interventi necessari nella normale programmazione.
2. Le prestazioni in oggetto devono essere richieste dall'Ufficio Economato all'Impresa Affidataria, sulla base di appositi preventivi, concernenti la quantificazione oraria dei lavori, nonché le modalità ed i tempi di esecuzione.
3. Il compenso per dette prestazioni deve essere quantificato sulla base delle ore lavorative impiegate, facendo riferimento al prezzo orario onnicomprensivo a tal fine espressamente indicato nell'offerta.
4. Nessun compenso sarà quindi riconosciuto per i materiali e le attrezzature impiegate.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere fornito per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di affidamento.
2. Alla scadenza del contratto, il Consorzio si riserva la facoltà, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per il Consorzio stesso, di affidare all'aggiudicatario per il biennio successivo il medesimo servizio, ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Qualora alla scadenza del contratto il Consorzio non avesse ancora completato la procedura per un nuovo affidamento, l'Impresa Affidataria sarà obbligata a prestare il servizio, alle condizioni stabilite dal contratto in essere e previa proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura medesima e, in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

1. Il servizio sarà affidato con un periodo di prova di tre mesi.
2. Qualora tale periodo di prova abbia esito negativo, sarà facoltà del Consorzio recedere dal contratto, senz'altra formalità che quella di trasmettere all'Affidataria il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE

5. L'importo contrattuale netto sarà quello derivante dalle risultanze dell'affidamento del servizio.
6. L'importo netto contrattuale, derivante dall'affidamento, compensa di tutti gli oneri, generali e particolari del contratto, compresi i costi per gli oneri di sicurezza, è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo quanto previsto negli art. 2 e 6, ed è onnicomprensivo di tutte le prestazioni e forniture previste dal contratto.

ART. 6 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di variare l'entità del servizio e delle prestazioni contrattuali qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:
 - a) estendere il servizio anche a sedi o presidi non contemplati nell'Allegato "A" al presente Capitolato;
 - b) ridurre il servizio, escludendo in tutto o in parte sedi o presidi compresi nel citato Allegato "A";
 - c) sospendere temporaneamente il servizio in sedi o presidi compresi nel citato Allegato "A";
 - d) variare la periodicità delle operazioni.

2. Tali eventuali modificazioni non costituiscono per l'Impresa Affidataria motivo per risolvere anticipatamente il contratto.
3. Per effetto delle modificazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà adeguato sulla base del prezzo medio al mq. così come indicato nell'offerta economica.

ART. 7 - MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE

1. I materiali impiegati devono essere rispondenti alla normativa vigente ed ai requisiti del presente Capitolato.
2. L'Impresa Affidataria deve trasmettere al Consorzio, prima dell'inizio del servizio e a ogni variazione durante l'espletamento dello stesso, le SCHEDE TECNICHE e le SCHEDE DI SICUREZZA redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, etc.) che intende impiegare.
3. Ogni operatore dovrà disporre di carrello combinato per lavaggio, munito di attrezzi e di materiali omologati a norma di legge, diversificati per ogni uso specifico.
4. Dopo l'uso il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.
5. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.
6. Non devono essere utilizzati bottiglie, barattoli, fustini e, in genere, contenitori anonimi, privi delle necessarie indicazioni o diciture.
7. I detergenti ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati al momento dell'uso.
8. In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche.
9. Gli attrezzi e le macchine utilizzati nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge, mantenuti in perfetto stato, dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
10. L'Impresa Affidataria sarà responsabile della loro custodia. Il Consorzio non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti degli attrezzi e delle macchine. Qualora nelle sedi e presidi in cui deve essere svolto il servizio non siano disponibili idonei spazi per il loro deposito, l'Impresa Affidataria dovrà provvedervi in proprio.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per attività di pulizia si intendono tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
2. Tali operazioni sono necessarie per la salvaguardia dello stato igienico-sanitario degli ambienti di lavoro e di permanenza degli utenti; sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire il benessere dei lavoratori e degli utenti.
3. Il servizio, pertanto, in esecuzione alle prescrizioni del presente Capitolato si articola nelle attività e secondo le cadenze indicate nell'Allegato **B**) al presente Capitolato.

ART. 9 - CONTROLLI

1. L'Impresa Affidataria è tenuto ad effettuare un controllo delle attività di pulizia in tutti i locali e servizi igienici oggetto del Servizio, utilizzando una modulistica come da fac-simile allegato (allegato **C**).
2. L'operatore addetto alla pulizia dovrà attestare l'esecuzione dei lavori indicando l'orario di inizio e di ultimazione della pulizia, la firma leggibile ed eventuali osservazioni utili al miglioramento del Servizio.
3. Sarà cura dell'Impresa Affidataria apporre detta modulistica in luoghi visibili agli operatori del Consorzio.

ART. 10 - VERIFICHE DEL SERVIZIO

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Ufficio Economato del Consorzio potrà effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni a campione, nel numero e con la frequenza che riterrà necessario, intese a verificare il regolare svolgimento del servizio e il rispetto degli obblighi contrattuali.
2. L'Ufficio Economato avrà facoltà di esigere dagli operatori dell'Impresa Affidataria il compimento di tutte le operazioni previste dal presente capitolato, le quali dovranno essere eseguite immediatamente, indipendentemente dal tempo concesso dall'Impresa Affidataria ai propri operatori. Ogni richiesta dovrà essere avanzata in relazione ad esigenze del momento e non a fatti o manchevolezze precedenti. Gli orari di servizio per le operazioni di pulizia non possono essere usati come scusante per non eseguire il servizio previsto.

ART. 11 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. Nella prestazione del servizio, l'Impresa Affidataria è tenuta ai seguenti adempimenti:
 - a. Eseguire i lavori tempestivamente, accuratamente e a "perfetta regola d'arte", nei giorni ed orari previsti.
 - b. Porre particolare attenzione e cura nello spostamento momentaneo degli oggetti, dei fascicoli e/o delle carte in genere, che possono trovarsi sulle scrivanie, sui tavoli e/o sui piani di appoggio. Pertanto, al fine di non creare confusione e sovvertire l'ordine, il personale dell'Impresa, ultimate le operazioni di pulizia, deve ricollocare nella posizione originaria quanto eventualmente spostato.
 - c. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare i locali ed il relativo arredamento.
 - d. Non depositare o accantonare materiali ed utensili vari di pulizia negli androni, nei corridoi, nei servizi igienici.

ART. 12 - GESTIONE RIFIUTI

1. L'Impresa Affidataria, al termine di ogni intervento di pulizia, è tenuta a provvedere alla raccolta di tutto il materiale di risulta in appositi sacchi di plastica (a carico dell'Affidataria medesima), uno per ogni tipologia di rifiuto, da depositare, ben chiusi, negli appositi contenitori.
2. L'Impresa Affidataria è obbligata anche allo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, lattine, etc.) eventualmente presenti nelle sedi e allo smaltimento dei relativi rifiuti.

ART. 13 - ORARI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto in orari preventivamente concordati con i Responsabili delle Aree interessate, e comunque sempre in modo da non interferire con il normale svolgimento delle attività previste nei diversi locali.

ART. 14 – PERSONALE

1. Ai sensi dell'art. 30, c. 3, D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'Impresa Affidataria dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il personale addetto al Servizio dovrà risultare regolarmente assunto dall'Impresa Affidataria e idoneamente qualificato a svolgere le relative prestazioni.
3. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto al Servizio oggetto del presente Appalto.
4. L'Impresa Affidataria riconosce l'estraneità del Consorzio a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'Affidataria medesima e il personale addetto al Servizio. Pertanto, il Consorzio è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a:
 - o retribuzioni;
 - o contributi assicurativi e previdenziali;
 - o assicurazioni infortuni.
5. L'Impresa Affidataria è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previste per la gestione del personale nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione e formazione del personale in servizio.
6. L'Impresa Affidataria dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
7. L'Impresa Affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare il suindicato Contratto Collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.
8. L'Affidataria dovrà esibire, ad ogni richiesta del Consorzio, la documentazione relativa ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti prevista dalle vigenti norme.
9. L'Impresa Affidataria dovrà comunicare al Consorzio i nominativi degli operatori addetti all'espletamento del servizio. Qualora il Consorzio contesti con comunicazione formale l'operato di uno o più addetti per più di tre volte durante il periodo dell'affidamento dell'appalto, l'Impresa Affidataria dovrà provvedere alla loro sostituzione entro una settimana dall'ultima contestazione.

10. L'Impresa Affidataria deve comunicare al Consorzio, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo di un REFERENTE che sia rintracciabile tramite telefono cellulare ed e-mail per le comunicazioni, le segnalazioni e le contestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di vigenza del contratto.
11. Il servizio comporta l'impiego giornaliero di personale in numero e per il tempo necessario, sufficiente a garantire l'espletamento di tutte le operazioni previste nel presente Capitolato.
12. Il personale dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.
13. Nello svolgimento del servizio il personale addetto sarà tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - o spegnere le luci e i sistemi di condizionamento dei locali in assenza del personale e comunque al termine del servizio;
 - o chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
 - o custodire accuratamente tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali;
 - o inserire e disinserire eventuali dispositivi di sicurezza in uso presso le diverse sedi.

ART. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Impresa Affidataria si obbliga ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Consorzio da ogni responsabilità nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati.
2. L'Impresa Affidataria dovrà dimostrare in particolare di aver adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà trasmettere al Consorzio, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'Impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. L'Impresa Affidataria deve fornire a tutto il personale indumenti da lavoro, da indossare durante le ore di servizio ed i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

4. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto e svolgere diligentemente i compiti affidati.
5. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
6. Il personale inoltre:
 - a. non deve trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito, né consentirvi l'accesso a soggetti estranei al servizio;
 - b. deve astenersi dall'usare apparecchiature, materiale, beni in genere di proprietà del Consorzio o comunque presenti nei locali;
 - c. deve osservare scrupolosamente il divieto di fumare nei locali.

ART. 17 – ASSICURAZIONI

1. L'Impresa Affidataria assume in proprio, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e cose, in dipendenza del servizio oggetto del presente capitolato.
2. A tal fine, la stessa deve stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per persona e/o cose. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa Affidataria per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
3. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Consorzio.
4. Le polizze dovranno essere mantenute valide per l'intera durata del contratto.

ART. 18 – SCIOPERO

1. In caso di sciopero del personale dell'Impresa Affidataria, indetto dalle organizzazioni Sindacali più rappresentative su base Nazionale, Regionale o Provinciale, con esclusione di quelle aziendali, l'Impresa Affidataria, fermo restando l'obbligo di rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n.

146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", è tenuta a dare comunicazione preventiva e tempestiva ed è obbligata a garantire un servizio di emergenza.

2. In tal senso l'Impresa Affidataria è tenuta inoltre a dare informazione di eventuali "Protocolli d'intesa" sui servizi minimi essenziali da garantire sottoscritti con le OO.SS..
3. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi che impediscano l'espletamento del servizio, l'Affidataria dovrà stornare dalla relativa fattura le somme corrispondenti al servizio non svolto per ogni giorno lavorativo.
4. In caso di inosservanza il Consorzio provvederà ad effettuare la decurtazione dalla prima liquidazione mensile.
5. L'Impresa Affidataria è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Consorzio.

ART. 19 – SUBAPPALTO

1. È fatto divieto all'Impresa Affidataria di cedere o subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 20 – PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati a rate mensili posticipate, dopo emissione di regolare fattura da parte dell'Impresa Affidataria, entro 30 gg. dalla data di ricevimento al protocollo della fattura medesima previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/2010 e s.m.i., in base alla quale l'Impresa Affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto.

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A norma dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016 l'Impresa Affidataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia definitiva - a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 - pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c. 7, D.Lgs. 50/2016. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, Cod. civ., nonché la operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio.
4. Qualora l'Impresa Affidataria non costituisca la garanzia nel termine stabilito, il Consorzio, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare la decadenza dell'affidamento, salva l'azione di risarcimento dei maggiori danni.
5. La garanzia definitiva avrà effetto fino al momento in cui saranno esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
6. In caso di decadenza dell'Impresa Affidataria o di inadempienza o di grave negligenza della medesima anche nel corso dell'esecuzione del contratto, il Consorzio ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutta o parte della garanzia prestata, salva l'azione di risarcimento danni.
7. Qualora la garanzia venga meno in tutto o in parte, essa deve essere prontamente reintegrata; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa Affidataria.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto del servizio con l'Impresa Affidataria si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato dal Me.P.A., viene restituito dall'Impresa medesima firmato digitalmente. Del contratto costituiranno parte integrante il Capitolato, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e l'Offerta dell'Impresa Affidataria.

ART. 23 - PENALITÀ

1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, il Consorzio avrà facoltà di applicare nei confronti dell'Affidataria penali, in forma discrezionale, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00. Tali sanzioni verranno commisurate in base alla gravità dell'inadempimento.
2. La penale verrà applicata con lettera motivata, previa comunicazione all'Impresa Affidataria dei rilievi, con invito a produrre, entro 10 giorni, eventuali controdeduzioni.

3. L'importo delle penali sarà trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione definitiva. In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia oppure l'adozione di più severe misure, ivi compresa la risoluzione del contratto.
4. Qualora venga accertato il precario stato di pulizia dei locali conseguente all'insufficiente qualità degli interventi, il Consorzio ha la facoltà di richiedere all'Impresa Affidataria specifiche prestazioni di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere rese dall'impresa entro le 24 ore successive alla richiesta. Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite per sopperire a negligenze nell'espletamento del servizio di pulizia.
5. Il Consorzio si riserva altresì di far eseguire ad altri soggetti il mancato o incompleto o trascurato servizio, addebitando le relative spese all'Affidataria. Rifusione spese, pagamento danno e penalità verranno applicati mediante ritenute sulla/e rata/e del canone d'appalto da corrispondere.

ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Oltre all'ipotesi di cui al precedente art. 4 (Periodo di prova), il Consorzio, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne la ditta delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno.
2. Il Consorzio, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere sul servizio medesimo, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sessanta giorni, senza che l'Impresa Affidataria abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Consorzio, oltre ai casi previsti nell'articolato del presente Capitolato, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con conseguente responsabilità a carico dell'Impresa Affidataria e con contestuale incameramento della garanzia definitiva:
 - a) dopo 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei lavori di pulizia per un periodo continuativo di durata superiore a 3 giorni, anche se limitata a un solo edificio, senza bisogno di messa in mora;
 - b) per mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti;
 - c) per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Consorzio;
 - d) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - e) per subappalto non autorizzato;
 - f) per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - g) per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Impresa Affidataria, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Consorzio dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 26 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

1. L'Impresa Affidataria con la sottoscrizione del presente Capitolato si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dall'espletamento del servizio.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e l'Impresa Affidataria, è competente il Foro di Asti.

ART. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si fa presente che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura medesima.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 18 e 19 del D. Lgs. 196/2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
6. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio.

ART. 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA LEGALE
Dott.ssa Annalisa SANTORO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005

ELENCO SEDI E PRESIDI

	SEDE o PRESIDIO	SUPERFICIE
1	Sede Legale Via A. Diaz. 8 - ALBA <u>FREQUENZA: TRISETTIMANALE</u>	Mq. 260 circa
2	Sede operativa - Area di Servizio Sociale Via Manzoni, 8 - ALBA (Piano 1°) <u>FREQUENZA: TRISETTIMANALE</u> Servizi igienici <u>FREQUENZA: GIORNALIERA</u>	Mq. 435 circa
3	Sede operativa - Area Educativa Via Manzoni, 8 - ALBA - (Piano 1°) <u>FREQUENZA: TRISETTIMANALE</u>	Mq. 120 circa
4	Sede operativa - Area Educativa Via Manzoni, 8 - ALBA (scala) <u>FREQUENZA: QUINDICINALE</u>	A corpo
5	Centro Educativo Territoriale (ex Centro Diurno) Via Senatore Como 4 - ALBA <u>FREQUENZA GIORNALIERA</u>	Mq. 250 circa
6	Laboratorio Ceramica Via Manzoni, 8 - ALBA <u>FREQUENZA: BISETTIMANALE</u>	Mq. 75 circa
7	Saletta valutazione funzionale Cortile Via Manzoni, 8 <u>FREQUENZA: SETTIMANALE</u>	Mq. 22 circa
8	Centro Educativo Territoriale – (Ex Centro Diurno) Via Torino, 69 - Fraz. Borbore, Vezza d’Alba <u>FREQUENZA: GIORNALIERA</u>	Mq. 495 circa
9	Sede Operativa - Area di Servizio Sociale Via Torino, 69 - Fraz. Borbore, Vezza d’Alba <u>FREQUENZA: TRISETTIMANALE</u> Servizi igienici <u>FREQUENZA: GIORNALIERA</u>	Mq. 125 circa

Le sedi sono **aperte tutto l’anno**, dal lun. al ven.

I Presidi di cui ai nn. **5-8** sono **aperti normalmente 230 gg/anno** dal lun. al ven.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

LOCALI OGGETTO DEL SERVIZIO	Operazioni con cadenza <u>variabile nella settimana</u>	Operazioni con cadenza <u>mensile</u>	Operazioni con cadenza <u>semestrale</u>	Operazioni con cadenza <u>annuale</u>
	Giorno : Vedi ALLEGATO A	Giorno: da concordare	Giorno: da concordare	Giorno: da concordare
Servizi Igienici	<p>Svuotamento e detersione cestini rifiuti ed eventuale sostituzione del sacchetto.</p> <p>Scopatura, lavaggio e disinfezione delle pavimentazioni, detersione e disinfezione dei lavelli, lavabi, vasche, bidè, wc, spazzolini ecc.. e di tutte le superfici, arredi, accessori degli ambienti.</p> <p>Rifornimento distributori soluzione detergente, salviette, copriwater, carta igienica.</p> <p>N.B. La detersione e di-sinfezione delle pareti piastrellate è dovuta in ogni caso di contaminazione con materiale organico</p>	Risanamento completo *)	Lavaggio di vetri e telai.	Rimozione tende, lavaggio e successivo riposizionamento. Lavaggio interno avvolgibili. Pulizia plafoniere.
Studi e uffici	<p>Svuotamento e detersione cestini rifiuti ed eventuale sostituzione del sacchetto.</p> <p>Pulizia delle scrivanie, degli apparecchi informatici e telefonici con prodotti specifici.</p> <p>Scopatura ad umido dei pavimenti e detersione degli stessi e degli arredi.</p> <p>N.B. La disinfezione è dovuta in ogni caso di contaminazione accidentale con materiale organico</p>	Spolveratura e deragnatura di muri, soffitti, lampadari, plafoniere.	Risanamento completo *) Lavaggio di vetri e telai.	Rimozione tende, lavaggio e successivo riposizionamento. Lavaggio interno avvolgibili Pulizia plafoniere.
Corridoi e soggiorni	<p>Scopatura ad umido, detersione di superfici e arredi. Lavaggio della pavimentazione</p> <p>N.B.: La disinfezione è dovuta in ogni caso di contaminazione accidentale con materiale organico</p>	Spolveratura e deragnatura di muri, soffitti, lampadari, plafoniere.	Risanamento completo *) Lavaggio di vetri e telai.	Rimozione tende, lavaggio e successivo riposizionamento Lavaggio interno avvolgibili. Pulizia plafoniere.

LOCALI OGGETTO DEL SERVIZIO	Operazioni con cadenza <u>variabile nella settimana</u>	Operazioni con cadenza <u>mensile</u>	Operazioni con cadenza <u>semestrale</u>	Operazioni con cadenza <u>annuale</u>
	<u>Ogni giorno per le sedi/presidi: 5-6-7</u> <u>Lun.-mer.-ven. per le sedi/presidi: 1-2-3-8</u>	Giorno: da concordare	Giorno: da concordare	Giorno: da concordare
Locali vari e disimpegni	Spazzatura della pavimentazione e degli spazi e detersione degli stessi e degli arredi. Lavaggio e disinfezione dei lavandini. N.B.: La disinfezione è dovuta in ogni caso di contaminazione accidentale con materiale organico.	Spolveratura e deragnatura di muri, soffitti, lampadari, plafoniere.	Risanamento completo* Lavaggio di vetri e telai.	Rimozione tende, lavaggio e successivo riposizionamento Lavaggio interno avvolgibili. Pulizia plafoniere.

		Operazioni con cadenza <u>quindicinale</u>	Operazioni con cadenza <u>semestrale</u>
		Giorno: da concordare	Giorno: da concordare
Scala Via Manzoni, 8 Alba (n. 4 elenco)		Scopatura della pavimentazione e spolveratura del corrimano Spolveratura e deragnatura di muri e davanzali. Lavaggio della pavimentazione. Asportazione impronte porta ingresso.	Lavaggio di vetri e telai.
Aree esterne Fraz. Borbore. Veza d'Alba (n. 7 e 8 elenco)			Scopatura della pavimentazione e lavaggio. Spolveratura e deragnatura di muri e frangisole.

*) **Comprende:** rimozione e riposizionamento di tutti gli arredi spostabili; spolveratura, deragnatura, lavaggio e disinfezione arredi, suppellettili, plafoniere e punti luce, porte, infissi, finestre, davanzali, cestini rifiuti, termosifoni e ventilconvettori, umidificatori etc.; spolveratura e deragnatura pareti, soffitti, controsoffitti, lavaggio e sanificazione sedie e poltrone
Deceratura e ceratura (antiscivolo) pavimenti. Svuotamento e lavaggio di porta-soluzioni detergenti e di porta asciugamani in carta e loro successivo rifornimento.

SERVIZIO DI PULIZIA						
MESE _____		Ora inizio	Firma Operatore	Ora fine	Firma Operatore	NOTE
	Giorno					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						